

DELIBERA N. 149/00

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 5, ALL'ARTICOLO 18, COMMI 2, 3, 5 E 6 E ALL'ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164, IN TEMA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, DELLE RELATIVE TARIFFE E DI DEFINIZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che:
 - l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevede che “per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
 - l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita, e che a tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici;
 - l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità vigila sulla trasparenza delle condizioni delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi;

- l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti”;
 - l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi”;
 - l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti e imprese a da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito”;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 40/98 recante Avvio di procedimento per la formazione di provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (servizio gas);
 - Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 recante Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane;
 - Vista la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999 “Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) ed l) della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
 - Vista la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 recante Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas;

- Viste le proposte dell'Autorità contenute nel documento di consultazione del 13 aprile 2000 “Criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione”;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale” (PROT. AU/00/218);
- Ritenuto che:
 - l'introduzione della nuova metodologia tariffaria relativa alle tariffe di distribuzione e vendita ai clienti non idonei, che prevede la possibilità per i soggetti che svolgono le attività di distribuzione e di vendita, di proporre ai clienti opzioni tariffarie, rende opportuno imporre un corpo minimo di obblighi di informazione nei confronti dei clienti;
 - la facoltà lasciata dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, all'Autorità di determinare un codice di condotta commerciale in cui stabilire modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita di gas debba essere esercitata in modo da garantire una effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire, tra l'altro, al cliente, una scelta consapevole tra le opzioni tariffarie proposte;
 - le interrelazioni e la complementarità tra provvedimenti di cui in premessa renda opportuna la confluenza dei procedimenti diretti alla loro adozione in un unico procedimento anche al fine di meglio coordinare le modalità di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività preparatorie;
 - ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

DELIBERA

- Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale;
- Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;

- Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
- Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas, quanto alle materie di cui all'articolo 18, commi 2 e 6 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area Consumatori, quanto alle materie di cui all'articolo 18, commi 3 e 5 del medesimo decreto;
- Di prevedere che:
 - ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
 - la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. ing. Claudio di Macco, dal dott. Roberto Malaman e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas, di direttore dell'Area Consumatori e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.